

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1558-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell' Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro delle Finanze  
col Ministro della Pubblica Istruzione  
col Ministro dei Trasporti  
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
col Ministro del Commercio con l'Estero  
col Ministro della Marina Mercantile  
e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

*(V. Stampato Camera n. 2057)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
2 febbraio 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Questo accordo non è stato facile e ha costituito oggetto di una lunga e laboriosa trattativa. L'Ecuador era molto restio a adottare uno schema di accordo che è diverso da quelli usati tra i Paesi del Patto Andino al quale l'Ecuador aderisce.

Ma questo patto ha fatto sì che si creasse una serie importante di rapporti bilaterali costruiti nello stesso modo tra Italia e Paesi sudamericani e che il sistema secondo il quale vengono realizzati tali accordi sia modellato sui patti già negoziati in passato dall'Italia con Paesi dell'America Latina (Brasile e Argentina).

Esso faciliterà senz'altro un ampio rapporto d'interscambio con l'Ecuador, paese che nella propria bilancia commerciale ha già una rilevante quota d'importazione dall'Italia. Ma l'accordo è anche importante come prezioso precedente: perchè ora paesi del Patto Andino come Perù, Colombia, Cile potranno adottare lo stesso tipo di accordo, verso il quale in passato erano contrari. Si è così introdotto un nuovo sistema di relazioni tra Italia e Sudamerica, sulla base dell'esperienza recente dell'OCSE.

Questa convenzione abbraccia le imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e l'ILOR, dal momento che anche il sistema ecuadoriano prevede imposte sul reddito che vanno a favore degli enti locali.

È interessante notare qui il concetto di «stabile organizzazione», che è ormai entrato

nella nostra terminologia giuridica per definire azienda, fabbrica, succursale, ufficio o servizi di consulenza: una nozione però che non faceva parte del sistema del Patto Andino.

Sia per le ritenute sia per la valutazione dei redditi si è fatto riferimento alla disciplina adottata dall'OCSE.

Da notare in particolare la disposizione sul trattamento riservato ad artisti e sportivi dei due Paesi contraenti. Quando essi si rechino nell'altro Paese, vi è esenzione nello Stato ospite per i redditi realizzati da queste persone qualora le loro remunerazioni gravino sui fondi pubblici dello Stato di residenza o di un suo organismo politico o amministrativo o di un ente locale.

Si noti che in Ecuador esiste un'imposta patrimoniale. Perciò qualora un domani si dovesse introdurre nella disciplina italiana delle imposte un analogo tributo sul patrimonio, dal momento che le norme per evitare la doppia imposizione in Ecuador si riferiscono anche a questa specifica imposta, le disposizioni dell'articolo 24 dell'accordo si applicherebbero al nuovo tributo introdotto nel nostro Paese.

La Commissione affari esteri ha giudicato molto utile la convenzione di oggetto e invita, pertanto, l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

GEROSA, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: AZZARÀ)

9 maggio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.